

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per i sig.ri

Cognome	Nome	Città di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale
Aghini Lombardi	Alessandro	Camaione	Aug 07 2006	GHNLSN06M07B455S
Agozzino	Sofia	Sciacca	mar 15 2006	gzzsfo06c55i533n
Armellini	Mara	Trento	Aug 13 1998	RMLMRA98M53L378R
Bandettini di poggio	Sveva	Pisa	apr 03 2006	BNDSSV06D43G702S
Barbato	Giulia	AVELLINO	Oct 05 2006	BRBGLI06R49A509F
Battista	Simona	BARI	Jan 19 2005	BTTSMN05A59A662L
Bevilacqua	Aurora	Salerno	Aug 08 2006	BVLRR06M48H703Z
Bigalli	Ilaria	Pisa	Jul 15 2006	BGLLRI06L55G702Q
Bongiorno	Azzurra	Palermo	1983-06-24	BNGZRR83H64G273B
Borrello	Vittorio	Salerno	feb 02 2006	BRRVTR06B02H703Q
Calderone	Martina	CATANIA	Sep 10 1997	CLDMTN97P50C351J
Campanelli	Fabrizio	Bari	mar 20 2006	CMPFRZ06C20A662V
Cangeri	Veronica Maria Catena	Leonforte	Sep 27 2006	CNGVNC06P67E536O
Cantio	Gianmarco	Messina	apr 11° 2005	CNTGMR05D11F158M
Carpentieri	Alfredo	SUBIACO	feb 17 2001	CRPLRD01B17I992G
Ceresoli	Veronica	Mantova	2006-11-16	CRSVNC06S56E897J
Chiocca	Gaia	Pisa	Jan 13 2001	CHCGAI01A53G702X
Cignitti	Camilla	Roma	mar 13 2007	CGNCLL07C53H501P
Colucci	Paolo	Putignano(BA)	Oct 19 2005	CLCPLA05R19H096E
Conte	Martina	manduria	Sep 30 2006	CNTMTN06P70E882V
Coppola	Giulia	Sarno	feb 17 2007	CPPGLI07B57I438G
Cordella	Michele	Roma	mar 25 2005	CDRMHL05C25H501L
Cosentino	Giulia	Alessandria	Jun 13 2000	CSNGLI00H53A182a
Cotello	Simona	ANDRIA	May 28 2005	CTLSMN05E68A285N
Cotugno	Gianfranco Maria	BATTIPAGLIA	feb 07 2007	CTGGFR07B07A717F
Crinó	Federica	Messina	Jun 18 2007	CRNFR07H58F158F
Cristella	Angela	Matera	mar 01 2006	CRSNGI06C41F052B
De Liguoro	Benedetta Marie	Reggio Calabria	Dec 06 2006	DLGBDT06T46H224T
De Ponzio	Giulia Cristina	Taranto	Oct 23 2006	DPNGCR06R63L049F
De Souza Ramos	Mariana	Portogallo	Oct 07 2006	DSZMRN06R47Z602G
Della Corte	Vincenzo	Cava de Tirreni	Jun 14 2006	DLLVCN06H14C361G
Della Croce	Martina	Barga	May 06 2002	DLLMTN02E46A657Z

Di Blasio	Fabiana	Battipaglia	apr 19 2005	DBLFBN05D59A717A
Di salvatore	Anna	Roma	Jul 18 2006	DSLNN06L58H501N
Donnola	Alessia	massafra	Oct 08 2004	dnnlss04r48f027m
Durastante	Giorgia	Frascati	feb 28 1994	DRSGRG94B68D773K
Fabbri	Matilde	Camaio	nov 22 2006	FBMLD06S62B455N
Felicone	Sara	Galatina	Sep 13 2006	FLCSRA06P53D862G
Ferraioli	Alessio	Avellino	Jan 15 2007	FRRLSS07A15A509G
Fiorino	Graziana	Matera	Jan 24 2007	FRNGZN07A64F052C
Fratus	Teresa	Bergamo	2006-08-30	FRTRRS06M70A794B
Fuin	Marco Luigi	SAN BONIFACIO	Dec 23 2006	FNUMCL06T23H783J
Galletta	Alice	MESSINA	apr 16 2007	GLLLCA07D56F158G
Gallo	Elisa	Corato	apr 14 2006	GLLLSE06D54C983T
Gardini	Marco	Avellino	feb 26 2006	GRDMRC06B26A509P
Gatti	Andrea	Pisa	feb 21 2006	GTTNDR06B21G702S
Gianguzzo	Ruggero Nicolò	Sant'Agata di Militello	apr 27 2006	GNGRGR06D271199H
Grigoletti	Lucrezia	Lucrezia	apr 05 2006	GRGLRZ06D45L781C
Ingrao	Lorenza	Avellino	May 10 2007	NGRLNZ07E50A509R
Jata	Clarissa	Pisa	feb 21 2006	JTACRS06B61G702G
Lanzillo	Christian	Salerno	Oct 02 2006	LNZCRS06R02H703P
Latorre	Domenico	Melito di Porto Salvo	apr 15 1999	LTRDNC99D15F112O
Lemmi	Federico	Portoferraio	mar 16 2006	LMMFRC06C16G912 G
Leone	Tommaso	Napoli (Na)	Oct 08 1999	LNETMS99R08F839E
Ligorio	Federica	roma	Jul 20 2004	LGRFRC04L60H501R
Limongiello	Arianna	Acquaviva delle Fonti	Dec 15 2007	LMNRNN07A55A048H
Lo pilato	Francesco	Agrigento	Aug 16 2001	LPLFNC01M16A089M
Lupi	Giulio	Padova	Jul 29 2006	LPUGLI06L29G224F
Lykholet	Mariia	Ucraina (Kiev)	1986-04-21	LYKMRA86D61Z138F
Maglito	Armando	messina	May 30 2002	MGLRND02E30F158J
Magrini	Giulio	Roma	apr 15 2006	mrggli06d15h501u
Marangoni	Alberto	Brescia	Dec 16 2007	MRNLRT07T16B157Y
Marinari	Liliana	Salerno	mar 27 2007	MRNLLN07C67H703U
Martella	Paolo	Bari	Aug 17 2006	MRTPLA06M17A662H
Mezzolla	Giulio	Taranto	nov 21 2007	MZZGLI07S21L049N
Musti	Francesco	Roma	mar 22 2005	MSTFNC05C22H501L
Napoli	Giovanni	mercato san severino	feb 13 2005	NPLGNN05B13F138P
Pandini	Ettore	Vipiteno	May 29 2003	PNDTTR03E29M067P
Panerai	Giorgia	Siena	Jun 07 2005	PNRGRG05H47I726A
Pazienza	Michele	Bari	apr 06 2006	PZNMHL06D06A662N
Pellicoro	Rossella	Acquaviva delle Fonti	Jun 04 2006	PLLRLS06H44A048P
Petrosino	Carlo	Avellino	May 20 2006	PTRCRL06E20A509A

Pichierri	Martina	Ostuni	apr 04 2006	PCHMTN06D44G187P
Pozzi	Cecilia	Voghera	Jul 22 1990	PZZCCL90L62M109I
Prillo	Angela Greta	Pompei	Jun 14 2002	PRLNLG02H54G813K
Raffone	Armando	Mercato San Severino	Jan 28 2005	RFFRND05A28F138R
Rescigno	Alessandro	Massa di Somma (NA)	Oct 11 1990	RSCLSN90R11M289N
Rossello	Carola	Catania	Sep 29 2005	RSSCRL05P69C351F
Ruggiero	Monica	Bari	Jan 30 2006	RGGMNC06A70A662B
Russo	Lorenzo Clemente	Cariati	Sep 18 2006	RSSLNZ06P18B774C
Russo	Deborah	San Giovanni Rotondo	Dec 22 1989	RSSDRH89T62H926Y
Russo	Aurora	Brindisi	Jan 13 2007	RSSRRA07A53B180Q
Saia	Elisa	Mussomeli	Sep 1 2006	SAILSE06P41F830W
Santoro	Alessandra Karol	Taormina	Jun 23 2006	SNTLSN06H63L042D
Serpa	Francesco	Cetraro	Oct 11 2005	SRPFNC05R11C588M
Serrapica	Giuseppina	sarno	mar 17 2007	SRGPP07C57I438F
Solombrino	Annapia	SALERNO	Jul 19 2006	SLMNNP06L59H703B
Stella	Roberta	Nocera Inferiore	apr 26 2006	STLRRT06D66F912Q
Swan	Ayha	Milano	2006-10-31	swnyhm06r31f205s
Terenzi	Matilde	Rimini	2006-07-08	TRNMLD06L48H294E
Tirri	Federica	Atripalda	nov 20 2006	TRRFRC06S60A489O
Villavecchia	Marco bruno	Alessandria (AL)	Jul 08 2003	VLLMCB03L08A182F

rappresentati e difesi, giusta procure rilasciate in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi della Basilicata – Potenza**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;

- **Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Cattolica del Sacro Cuore**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università della Calabria**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Europea di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi dell’Insubria – Varese**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi dell’Aquila**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi Link Campus University**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università LUM “Giuseppe Degennaro”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Milano**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Milano-Bicocca**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Napoli “Federico II”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Napoli “Parthenope”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro*

tempore;

- **Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università del Piemonte Orientale**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Politecnica delle Marche**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Sapienza Università di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università del Salento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Kore di Enna (UKE)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Campus Bio-Medico di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*.

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **Kacmoli Ersjana** residente in Via Bari, n. 7 – 75025 Policoro (MT), collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16069;
- della sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA) collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16055;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il

- giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
 - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
 - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la *“disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”*, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
 - dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* e il principio dell'anonymato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
 - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la *“Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”* nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
 - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
 - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Trento nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
 - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
 - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Verona nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
 - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Pisa nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
 - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Pavia nella parte in cui non ha previsto l'adozione di

tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi del Piemonte orientale nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi del Salento nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Brescia nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Salerno nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Messina nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano “La Statale” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “*definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE*” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;

- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla

“Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026;
- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

E PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. “semestre filtro”) e sull’ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

La riforma trae origine dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al

Governo la revisione delle modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost. Tra i principi direttivi figurano: la libera iscrizione al primo semestre; l'individuazione di discipline qualificanti comuni con programmi uniformi e coordinati; la previsione di standard valutativi omogenei su base nazionale; la subordinazione dell'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU e alla formazione di una graduatoria unica nazionale.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025 e, successivamente, il D.M. n. 418/2025, che ha disciplinato nel dettaglio il funzionamento del semestre filtro. Quest'ultimo prevede l'insegnamento delle materie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, sulla base di syllabus nazionali predisposti da Commissioni nominate dal MUR, e lo svolgimento, al termine del semestre, di tre prove da sostenersi nella medesima giornata, ciascuna composta da 31 quesiti da risolvere in 45 minuti. L'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU e alla posizione utile nella graduatoria nazionale.

La procedura così delineata integra una tipica ipotesi di corso-concorso: a una fase formativa iniziale segue una fase valutativa comparativa finalizzata all'accesso a un numero programmato di posti mediante graduatoria nazionale.

È dirimente chiarire che il semestre filtro non costituisce immatricolazione al corso di laurea. Il d.lgs. n. 71/2025 distingue espressamente tra "iscrizione" al semestre filtro e "immatricolazione" al secondo semestre, subordinata al superamento della selezione e alla collocazione in graduatoria.

La stessa struttura normativa della riforma conferma tale impostazione:

- l'accesso al secondo semestre è subordinato a una graduatoria nazionale;
- i criteri di valutazione sono uniformi su base centrale;
- le prove sono standardizzate e calendarizzate a livello ministeriale;
- l'assegnazione delle sedi avviene secondo ordine di merito.

Il primo semestre rappresenta dunque una fase procedimentale strumentale alla selezione, non un ordinario segmento di carriera universitaria.

Ne consegue che alla procedura in esame si applicano i principi propri delle selezioni pubbliche: par condicio, trasparenza, garanzia di anonimato, uniformità delle condizioni di svolgimento, autovincolo e immodificabilità delle regole.

Senonché, la concreta attuazione del sistema ha evidenziato gravi criticità. Gli esiti delle prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 hanno fatto registrare un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili, dimostrando l'inadeguatezza dell'impianto selettivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

La stessa Amministrazione, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, ammettendo al secondo semestre anche candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie, al dichiarato fine di assicurare la copertura dei posti disponibili. Tale intervento ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermandone *ex post* l'inidoneità.

Con il presente ricorso si intendono, pertanto, censurare:

- (i) l'illegittimità del D.M. 1115 del 23 dicembre 2025 per violazione della legge delega del 14 marzo 2025, n. 26, e del d.lgs. del 15 maggio 2025, n. 71, nonché per violazione dei fondamentali principi in tema di selezioni pubbliche, tra cui, in particolare e tra l'altro, quello di immutabilità del bando di concorso e dell'autovincolo;
- (ii) la violazione del principio dell'anonimato, verificatasi sia nelle fasi di svolgimento della prova sia nella fase di correzione delle stesse, inficiando in toto la procedura;
- (iii) la violazione del principio di trasparenza, non esistendo alcun verbale relativa alla fase di correzione delle prove dei candidati;
- (iv) l'illegittimità del semestre filtro nella parte in cui l'Amministrazione ha imposto ai candidati di affrontare una prova di selezione oggettivamente sproporzionata;
- (v) la difformità didattica esistente tra Ateneo e Ateneo, che, da un lato, ha impedito agli studenti di prendere parte alla prova alle medesime condizioni di preparazione e, dall'altro lato, ha reso il semestre filtro del tutto incompatibile con il modello della graduatoria unica nazionale;
- (vi) l'illegittimità esclusione dall'ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT);
- (vii) l'assenza di un'effettiva istruttoria diretta a quantificare il reale potenziale formativo che può essere messo a disposizione dalle Università, in palese difformità rispetto quanto stabilito dalla normativa.

Tali questioni, a cui saranno naturalmente dedicati specifici motivi di ricorso, ledono fortemente la posizione dei ricorrenti.

Essi, infatti, hanno preso parte agli esami e, dopo aver affrontato prove molto impegnative in un tempo assai ridotto, non hanno conseguito la sufficienza nelle tre materie di esame.

Su tale esito ha, tuttavia, inciso in modo determinante la circostanza che parte ricorrente, facendo affidamento sulle disposizioni della *lex specialis* e sulla conseguente necessità di conseguire tre sufficienze ai fini dell'ammissione al secondo semestre, ha orientato la propria preparazione e la propria performance verso il gravoso obiettivo di ottenere la sufficienza contemporaneamente in tutte e tre le prove.

Viceversa, se fossero stati informati fin dall'inizio che l'inserimento nella graduatoria di merito sarebbe stato garantito anche a chi avesse conseguito la sufficienza in una sola materia, essi avrebbero concentrato il loro studio su uno o, al più, due insegnamenti con risultati certamente diversi.

FATTO

I. - Come anticipato, con il D.M. n. 418/2025, il MUR ha dettato le modalità di funzionamento del semestre filtro, ossia della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Con il successivo D.M. n. 600/2025, è stato determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute.

In particolare, **sono stati messi a bando per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per gli studenti UE n. 20.864 posti, di cui circa 16 mila posti per le Università pubbliche e i restanti oltre 4 mila per le Università private (cfr. D.M. n. 600/2025).**

2. - Parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 418 cit., si è iscritta al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Ateneo indicato come prima scelta (cfr. Griglia attestante il punteggio definitivo conseguito da parte ricorrente nelle tre prove d'esame e Università e corso di laurea indicato come prima scelta).

3. - Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro, i ricorrenti hanno preso parte alle relative attività formative, le quali, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 418 cit., hanno avuto ad oggetto gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

4. - terminate le attività didattiche, parte ricorrente ha preso parte al **primo appello** delle prove d'esame afferenti ai tre insegnamenti impartiti, tenutosi il 20 novembre scorso, **affrontando ben tre esami nel medesimo giorno, in un tempo assai ridotto**. In particolare il questionario, per ciascuna prova di esame, era composto da 31 domande (di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità a completamento) e da ultimare in un tempo pari a 45 minuti.

5. - Senonché, lo svolgimento di dette prove si è rivelato inficiato da macroscopiche e insanabili irregolarità. In primo luogo, la formazione impartita dagli Atenei si è dimostrata parziale, lacunosa e disomogenea sul territorio nazionale, non coprendo la totalità degli argomenti previsti dai vastissimi programmi ministeriali (c.d. syllabus), sui quali vertevano però i quesiti d'esame. In secondo luogo, e con ancor più grave pregiudizio per la *par condicio* tra i candidati, l'Amministrazione ha omesso di predisporre qualsivoglia misura di sicurezza idonea a prevenire l'utilizzo di dispositivi elettronici (quali smartphone o smartwatch), quali la schermatura delle aule o l'impiego di metal detector. Tale omissione ha consentito l'illecita diffusione dei quesiti in tempo reale, alterando irrimediabilmente la regolarità della competizione, come peraltro tempestivamente segnalato dalla scrivente difesa con formale diffida rimasta priva di riscontro.

6. - Il successivo 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati nell'area riservata del portale University gli esiti del suddetto primo appello del semestre filtro e dall'esame degli stessi gli odierni ricorrenti hanno constatato di non aver ottenuto la sufficienza nelle tre prove di esame.

7. - A fronte di tale risultato, parte ricorrente confidava nel fatto che il Ministero sollecitasse gli Atenei a adottare tutte le misure di controllo idonee a impedire il verificarsi, anche in tale seconda sessione, delle gravi irregolarità registratesi nel primo appello, garantendo in tal modo uno svolgimento della prova conforme ai principi che presiedono le selezioni pubbliche, come quella per cui è causa.

Le cose, tuttavia, non sono andate così.

Anche nel secondo appello del 10 dicembre, invero, sono del tutto mancati adeguati controlli volti a impedire l'utilizzo di **telefoni cellulari** e smartwatch, con conseguente diffusione di materiale foto e video ritraente le domande di esame.

8. – Lo scorso 8 gennaio è stata pubblicata la prima graduatoria di merito nazionale e i ricorrenti non sono stati ricompresi nella stessa, non avendo conseguito la sufficienza nelle tre prove di esame (come da griglia allegata). È poi stato previsto un solo scorrimento di detta graduatoria e in data 28 gennaio è stata pubblicata la graduatoria definitiva, che - come si dirà più avanti - è stata chiusa in presenza di posti ancora disponibili in quanto rimasti vacanti.

9. – Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa.

I vizi di cui si discute e che saranno denunciati nei motivi che seguono sono di portata e gravità tali da giustificare la necessità, in via di principio, di annullare l'intera selezione, disponendo la ripetizione della prova.

Sul punto, peraltro, vanno richiamate le considerazioni già svolte in passato da codesto Ecc.mo Giudice amministrativo in relazione proprio al test di accesso alle facoltà di medicina e chirurgia, ossia che, anche in presenza di vizi come quelli di cui si discute, è possibile soddisfare il bene della vita al quale il ricorrente aspira mediante la sua ammissione in sovrannumero al corso di laurea ambito, evitando in questo modo di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "vulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'Amministrazione.

1. – Violazione e falsa applicazione della legge 14 marzo 2025, n. 26; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; violazione dell'art. 76 Cost.; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; Violazione dell'art 4 Preleggi; violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e mutamento ex post delle regole della procedura selettiva. Illegittimità del D.M. MUR n. 1115/2025.

1.1. – La disciplina del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è contenuta in un assetto normativo puntualmente definito dal legislatore, nel quale il potere regolamentare del Ministero risulta strettamente vincolato.

Proprio, la Legge n. 26/2025, nel conferire la delega al Governo, vincola espressamente il legislatore delegato alla definizione di modalità di accesso uniformi, trasparenti e fondate su **criteri di merito predeterminati**.

Nello specifico, l'art. 2, comma 2, lett. d), della suddetta legge delega fissa un criterio direttivo vincolante, ossia quello di ***"prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale"***.

In attuazione della delega è stato adottato il D.lgs. n. 71/2025, il cui art. 6, comma 1, analogamente a quanto previsto dalla legge delega, dispone testualmente che *“l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1 è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro”*.

Le norme in esame individuano, dunque, in modo diretto e tassativo, i presupposti per l’accesso al secondo semestre, ancorandoli esclusivamente:

- al superamento di tutti i Crediti Formativi Universitari degli esami del semestre filtro (che notoriamente si conseguono con un punteggio superiore al 18);
- alla conseguente collocazione nella graduatoria nazionale di merito.

Analoghe previsioni si rinvencono, poi, nel D.M. n. 418/2025 ove, in ossequio a quanto previsto dalla legge, all’art. 7 è previsto che *“solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all’articolo 1, comma 1”*.

Senonché, a seguito dell’integrale correzione da parte delle commissioni degli elaborati anche della seconda prova, un attimo prima che venissero pubblicati i risultati, il Ministero intimato, accortosi che su oltre 17 mila posti da assegnare solo 7 mila candidati avevano i requisiti per collocarsi validamente in graduatoria, nel tentativo di far fronte a tale disastrosa situazione e al dichiarato fine di *“assicurare la copertura di tutti i posti disponibili”*, ha adottato un decreto correttivo dei D.M. 418/2025 e 454/2025.

È proprio in questo contesto che si colloca l’emanazione del D.M. MUR n. 1115/2025, il quale pur intervenendo a prove già concluse e a correzioni già ultimate, **ha inciso in modo sostanziale sui meccanismi di accesso alla graduatoria e di immatricolazione dei candidati, cambiando di fatto le regole del gioco a partita già conclusa.**

Ed infatti, prima di tutto, l’impugnato decreto ha previsto che potessero essere inseriti validamente in graduatoria anche quegli studenti che non avevano “conseguito tutti i CFU previsti”, non avendo ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie di esame (chimica, fisica, biologia).

Così come si evince dall’art. 1 del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: **(i)** le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; **(ii)** le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; **(iii)** le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di

assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, attraverso "corsi di recupero" ed esami "OFA" (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Per effetto tali previsioni, pertanto, si è dato illegittimamente consentito l'accesso alla graduatoria a diverse categorie di candidati privi delle tre sufficienze negli esami del semestre filtro, i quali, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e dai D.M. 418/25 e 454/25, non avrebbero potuto accedervi.

La violazione di legge da parte del D.M. n. 1115 qui in contestazione non potrebbe essere più evidente di così.

Il decreto ministeriale in contestazione, infatti, non si è limitato a disciplinare modalità tecniche di scorrimento della graduatoria o di assegnazione dei posti, ma ha **introdotto regole che non erano conoscibili né prevedibili al momento dell'iscrizione e dello svolgimento degli esami, modificando radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 e stravolgendo di fatto i requisiti previsti dal Legislatore per l'inserimento in graduatoria**, il quale non ha mai inteso concedere agli studenti con una o più insufficienze la possibilità di essere ammessi nella graduatoria di merito né, tantomeno, ha previsto (neanche astrattamente) la possibilità di un recupero postumo dei crediti non ottenuti durante le prove del semestre filtro.

Il cambio delle regole, a selezione conclusa, **ha naturalmente inciso sul legittimo affidamento e sulla prestazione concorsuale degli odierni ricorrenti, penalizzandola fortemente.**

I ricorrenti, infatti, hanno affrontato le prove del semestre filtro nella più che legittima convinzione che vigesse il sistema delineato dalla legge delega, dal decreto legislativo e dal D.M. 418/2025 e, quindi, che per accedere al secondo semestre del corso di laurea ambito era necessario ottenere la sufficienza in tutte e tre le prove di esame.

L'introduzione successiva di criteri diversi ha inciso direttamente sulla loro posizione comparativa, alterando l'esito della selezione: se i ricorrenti avessero conosciuto *ex ante* le regole poi introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avrebbero potuto orientare diversamente la propria strategia di preparazione e di svolgimento delle prove, calibrando il livello di rischio, la distribuzione dello sforzo tra i diversi insegnamenti e, più in generale, la propria condotta in funzione dell'effettivo meccanismo di accesso alla graduatoria.

Nello specifico, essi ben avrebbero **potuto concentrarsi solo nello studio di una o al massimo due materie al fine di entrare in graduatoria e poi recuperare i debiti formativi attraverso i meccanismi introdotti dall'amministrazione (OFA), anziché, come invece avvenuto, tentare di ottenere la sufficienza simultanea in tutte e tre le materie.**

Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, non sono mitigati dal sistema "a sezioni" e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Come anticipato, invero, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 **sezioni autonome**, nelle quali i candidati vengono collocati "*secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 /*

200 / 100 punti) e del punteggio conseguito”.

La collocazione, infatti, in una fascia di graduatoria rispetto ad un'altra è sempre frutto del punteggio ottenuto durante le due sessioni d'esame regolamentate dalle “vecchie” regole.

Di conseguenza, se i candidati fossero stati a conoscenza dell'attribuzione di un ulteriore punteggio premiale così incidente in graduatoria (100 punti di scarto tra una sezione e l'altra), ben avrebbero potuto ulteriormente parametrare la propria performance in ragione di ciò.

I ricorrenti, quindi, avrebbero potuto concentrarsi sullo studio di due materie, tentando così di ottenere la sufficienza nelle stesse, necessaria per essere collocati nella quinta sezione della graduatoria, godere di 300 punti aggiuntivi e della matematica immatricolazione.

Nulla di tutto ciò, invece, è potuto avvenire nel caso di specie, avendo l'Amministrazione illegittimamente trasformato l'intera struttura del modello di selezione in aperta violazione di quanto previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 71/2025.

La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la “copertura integrale di tutti i posti disponibili”, così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare – né potrebbe mai farlo – la violazione di disposizioni di rango primario, a cui il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, è gerarchicamente subordinato ed è tenuto a conformarsi, senza possibilità di deroga.

Esigenze organizzative o di carattere pratico, seppur meritevoli, non possono di certo legittimare l'adozione di atti amministrativi *contra legem* né, tantomeno, consentire la violazione dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

Pertanto, la stessa finalità della “*integrale copertura dei posti disponibili*”, invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, **risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso.**

Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “*la graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026*” e che “***gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo***”.

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, alla chiusura della graduatoria non è previsto alcun ulteriore scorrimento, con la conseguenza che i posti rimasti vacanti non sono stati ridistribuiti in favore dei candidati utilmente collocati nella stessa, essendo destinati a finalità del tutto diverse e ulteriori.

Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell'obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l'adozione del D.M. 1115 in contestazione.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per manifesta illogicità, posto che l'Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica dei criteri di ammissione al secondo semestre con l'esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall'altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

1.2. – L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, del resto, non verrebbe meno neanche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la modifica apportata al sistema del semestre filtro con il D.M. 1115 cit. sia in linea con i principi fissati nella legge delega.

Con l'adozione del suddetto decreto, infatti, l'Amministrazione **ha modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025** e lo ha fatto **a procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del *favor participationis* e di parità di trattamento tra i concorrenti.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di contratti pubblici, i cui principi devono ritenersi senz'altro validi anche nell'ambito di procedure come quella di specie, infatti, *“il bando di gara e, più in generale, la lex specialis devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole ivi contenute vincolano l'operato dell'Amministrazione, la quale è obbligata all'applicazione di quanto ivi previsto senza alcun margine di discrezionalità. Ciò è imposto sia dalla necessità di osservare i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse nel corso del procedimento la modifica delle regole procedurali cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è autovincolata. Si aggiunga a quest'ultimo specifico proposito che quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo come nella fattispecie regole che sono pure chiare ed inequivocabili per esercitare una determinata potestà, è tenuta a conformarsi a tali prescrizioni, con la conseguenza che risultano illegittime le determinazioni assunte in violazione dell'autovincolo”* (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 3531; nello stesso senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n.4193; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970; Cons. Stato, sez. VI, 2.3.2021, n. 1788).

Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ha agito in maniera diametralmente opposta, modificando del tutto le regole contenute nel bando di concorso, con grave pregiudizio della posizione di parte ricorrente, la quale ha calibrato la propria *performance* facendo affidamento su tali disposizioni.

Di qui, l'illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

2. – *Violazione del principio di anonimato delle prove di cui all'art. 14, comma 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487; violazione dell'art. 3 e 97 cost.; eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 16 e 18 del DM 418/25 allegato 2.*

Com'è noto, il principio dell'anonimato deve trovare applicazione in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame relativa all'accesso al corso di laurea in Medicina, in cui più concorrenti gareggiano al fine

di ottenere il medesimo bene della vita.

Il rispetto del principio in parola, infatti, risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata**, così da garantire la parità di trattamento tra i candidati, che, a sua volta, postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

La tutela di tale principio, pertanto, richiede che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione degli stessi.

Nel corso degli anni la giurisprudenza amministrativa (*infra multis* CdS A.P. n. 26/2013) ha più volte dichiarato illegittimo il vecchio test di medicina – e disposto l'immatricolazione in sovrannumero dei ricorrenti - per la presenza di codici identificativi "d'associazione", facilmente leggibili da terzi, sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte previsti nel kit concorsuale.

Per far fronte a tali rilievi l'amministrazione a partire dall'anno accademico 2015, pur mantenendo i medesimi moduli cartacei, ha modificato sensibilmente sia le modalità di apposizione di tale codice identificativo, sia le modalità di consegna e sigillatura dell'elaborato.

Ed invero, la nuova procedura introdotta dal Cineca e MUR per i precedenti test di ingresso per tutelare l'anonimato della prova prevedeva che:

1. lo studente svolgesse la prova avendo a disposizione sul banco esclusivamente una scheda anagrafica vuota (da compilare solo alla fine del test), un plico composto da moduli risposte, questionario e foglio di controllo e non vi era alcun codice comune che rendesse abbinabile la scheda anagrafica, e quindi l'identità del candidato, alla sua prova.
2. una volta conclusa la prova, il candidato si alzasse dal proprio posto e si recasse in una postazione predisposta per la consegna dell'elaborato e della scheda anagrafica. Tale postazione conteneva un foglio con diversi codici etichetta che potevano essere scelti liberamente dallo studente. Una volta selezionati gli adesivi, questi venivano incollati su scheda anagrafica e griglia delle risposte che venivano depositate dallo stesso studente in due urne presigillate;
3. in tale postazione era assolutamente vietata la presenza dei commissari d'esame e altro personale d'aula proprio per impedire che i codici etichetta potessero essere visti e memorizzati da terzi;
4. inoltre, la correzione avveniva esclusivamente a mezzo di lettore ottico a cura del Cineca, senza alcun potere d'intervento da parte dei commissari o commissione d'esami.

La procedura superiormente descritta è stata adottata sino allo scorso anno superando sempre il vaglio di codesto Ecc.mo Tribunale.

Quest'anno il D.M. n. 418/25, allegato 2, recante le "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" all'art. 16 ha previsto che: *"Ogni studente, al termine di ciascuna prova di esame, deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche fornite dalla commissione e apporre una delle due*

etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, lo studente inserisce la scheda anagrafica e il modulo risposte, ciascuno nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo".

Le previsioni del decreto per la procedura di quest'anno, pertanto, hanno previsto che:

1. il codice identificativo debba essere scelto autonomamente dallo studente tra più codici messi a disposizione dalla Commissione;
2. l'apposizione del codice deve avvenire SOLO al termine di ciascuna prova;
3. lo studente deve depositare autonomamente, senza l'ausilio dei commissari, scheda anagrafica che non doveva essere precompilata e modulo risposta in dei contenitori presigillati.

È bene immediatamente precisare che tale previsione della *lex specialis* è stata totalmente disattesa in favore di tutt'altra procedura.

Ed infatti, nelle linee guida alla prova predisposte dal Cineca e distribuite i giorni d'esame a studenti e commissari, la procedura prevista dal D.M. n. 418/25 è stata completamente stravolta – senza alcun tipo di base normativa e/o regolamentare – in favore di un nuovo e illegittimo procedimento che ha violato palesemente il principio dell'anonimato delle prove.

Esso ha previsto che *“una volta preso possesso del proprio posto in aula, i commissari e/o altri addetti procedessero al riconoscimento dell'identità dello/a studente e consegna di:*

- *anagrafica precompilata,*
- *foglio con 4 codici etichette di associazione adesive,*
- *i talloncini corrispondenti agli esami da sostenere (uno, due o tre),*
- *le istruzioni per la corretta compilazione del modulo risposte”.*

Successivamente, sempre le linee guida hanno disposto, in violazione del DM citato, che *“lo/la studente firma l'anagrafica precompilata, vi appone UNA delle quattro etichette adesive di associazione e il personale dell'aula passa a ritirare le anagrafiche”.*

Anche la delicata fase della consegna dei moduli risposta è stata modificata dalle linee guida: *“Lo/la studente rimane al proprio posto. Lo/la studente appone una delle etichette di associazione rimanenti sul proprio modulo risposte e reinserisce tutti gli altri fogli dell'esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia) nella busta.*

Il personale d'aula passa tra i banchi e ritira:

il modulo risposte con attaccata l'etichetta adesiva di associazione, la busta con all'interno tutti gli altri fogli rimanenti dell'esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia)”.

Anche i verbali d'aula confermano l'applicazione delle “linee guida” Cineca in luogo dell'originale

procedura- in verità mai revocata/sostituita – del D.M. n. 418/25.

Ma vi è di più!

Dalla lettura dei verbali d’aula si evince un’ulteriore preoccupante modalità di violazione dell’anonimato.

Ed infatti, emerge chiaramente che le singole schede anagrafiche e i singoli moduli risposta consegnati dagli studenti **sono stati nella piena disponibilità dei commissari sino alla fine dell’ultima prova, non essendo mai stati imbustati e/o sigillati in delle urne.**

Si legge nei verbali che al termine di ciascuna prova *“Il Responsabile d’aula dà termine alla prima prova (eccetto per gli eventuali studenti di cui all’art. 5, comma 6, D.M. n. 418/2025) e invita gli studenti a rimanere seduti ai propri posti, a posare la penna sul banco. Invita quindi il personale d’aula a passare tra i banchi e a ritirare e a raccogliere le buste utilizzate nonché i moduli risposte con attaccata l’etichetta adesiva di associazione. La Commissione provvede a inserire tutte le buste, con il materiale in esse contenuto, in contenitori che rimangono agli atti dell’Ateneo”* **senza quindi sigillarli**.

Soltanto in un momento successivo allo svolgimento delle tre prove d’esame *“Il Responsabile d’aula procede quindi al conteggio dei moduli risposte e, dopo aver verificato la corrispondenza del numero dei moduli risposta consegnati (ovvero dei fogli sostitutivi) con gli studenti presenti in aula, con le prove annullate e con i plichi sostituiti, [N.B. in caso di mancata corrispondenza, se ne deve dare atto a verbale], alla presenza dei quattro studenti sorteggiati prima dell’inizio della prova, provvede a inserire tutti i moduli risposte validi in uno o più contenitori che vengono sigillati e su cui vengono apposte le firme del Responsabile d’aula e dei quattro studenti estratti a sorte”* (cfr Verbale d’Aula Aula 2 sede PP2 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” del 10 dicembre u.s.).

La stessa procedura è stata utilizzata per le schede anagrafiche: ***“al termine dello svolgimento di tutte le prove, il Responsabile d’aula ed i quattro studenti sorteggiati prima dell’inizio della prova sigillano il contenitore contenente le schede anagrafiche e vi appongono le proprie firme”.***

Alla luce di ciò è inconfutabile che:

- i candidati hanno ricevuto dai commissari d’aula, prima dell’inizio della prova, i codici etichetta “d’associazione” già abbinati alla scheda anagrafica precompilata con le proprie generalità;
- che le schede anagrafiche, con il codice “d’associazione” leggibile e univoco incollato dai candidati, sono state ritirate a mano, prima dell’inizio della prova, dagli assistenti d’aula senza alcun tipo di sigillatura;
- che le schede anagrafica munite di codice “d’associazione” leggibile e univoco siano state nella libera disponibilità della Commissione e del personale d’aula *“sino alla conclusione della terza prova”* (ossia dalle ore 10.45 alle ore 15.00) e che la loro conservazione e sigillatura sia avvenuta solo successivamente;
- che i moduli risposta, muniti di codice “d’associazione” leggibile e univoco, siano stati maneggiati liberamente dai commissari durante le diverse ore di svolgimento della selezione sino alla sigillatura avvenuta alla fine delle tre prove (ossia per un arco temporale che va dalle ore 11.45 alle ore 15).

Inoltre, dalla lettura dei verbali di correzione ad opera delle commissioni locali ex art 5, allegato 2, del D.M.

418/25 è chiaramente individuabile un ulteriore e insanabile violazione dell'anonimato anche nella successiva fase di correzione.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, per il corrente anno accademico 2025/2026, il principio dell'anonimato è stato violato in più fasi della procedura *de qua*.

2.1. – La prima violazione dell'anonimato si è verificata nel momento in cui a tutti i candidati è stata consegnata la scheda anagrafica in fase di identificazione, già precompilata con le generalità di ogni singolo candidato e sin da subito abbinata al codice etichetta “d’associazione”, ricordiamo leggibile e quindi memorizzabile.

Per di più, la circostanza che non siano stati direttamente i candidati a scegliere il proprio codice tra diversi messi a loro disposizione alla fine delle prove – così come previsto nel D.M. 418/25 – oltre a introdurre una procedura non prevista dalla *lex specialis* ha consentito alla Commissione, al personale d’aula e agli stessi addetti del Cineca di memorizzare, abbinare e trascrivere il codice “d’associazione” al nome e cognome dei candidati.

E tale condotta non solo è potuta avvenire durante la distribuzione delle schede anagrafiche (il personale distribuiva infatti scheda e codice), ma visto tale pre-abbinamento, anche in una fase addirittura precedente all’ingresso in aula dei candidati magari con la stesura di un vero e proprio elenco “candidato/codice”.

La lettura e memorizzazione del codice “d’associazione” apposto sulla scheda anagrafica, ad ogni modo, poteva avvenire anche successivamente posto che le schede sono state ritirate senza alcun tipo di precauzione (busta chiusa, pacco sigillato) prima dell’inizio delle prove e consegnate alla Commissione che ne ha avuto la piena disponibilità dalle ore 10.45 alle ore 15, ossia sino a quando sono state custodite in un pacco sigillato.

Com’è di tutta evidenza, già solo tale *modus procedendi* integra una violazione insanabile dell'anonimato della prova.

A ciò si aggiunga che anche i moduli risposta delle tre prove, contenenti lo stesso codice “d’associazione” delle schede anagrafiche, sono state ritirate in varie fasi temporali senza alcun tipo di presidio di sicurezza e che anzi, come emerge dai verbali, i commissari hanno potuto/dovuto tenere in mano le schede compilate con le risposte per effettuare dei controlli sul numero dei moduli, sulla avvenuta corretta affissione del codice “d’associazione” e addirittura sul corretto verso di conservazione delle stesse.

E queste operazioni di “controllo” sono avvenute senza la presenza di alcun candidato testimone!

Anche in questo caso, si rammenta, che i commissari hanno effettuato tali operazioni “di controllo” senza successivamente sigillare le schede in un apposito plico, cosa avvenuta infatti solo alla fine della giornata.

Alla luce di tutto ciò, emerge chiaramente che addirittura prima della fase di correzione (della quale si discuterà successivamente) la procedura illegittimamente adottata dal Mur e Cineca e non prevista dalla *Lex specialis*, ha messo nelle condizioni tutto il personale presente in aula di memorizzare e abbinare immediatamente, addirittura prima dell’inizio delle prove, generalità del candidato e codice etichetta “d’associazione”.

Successivamente, vista la mancata sigillatura delle prove, tale procedura ha altresì consentito potenzialmente allo stesso personale d'aula di sostituire, modificare o manomettere le schede risposte non più anonime nell'intento di favorire o penalizzare questo e quell'altro candidato.

Da ciò, la palese violazione del principio in parola, dal momento che parte resistente ha consentito la presenza di un vero e proprio segno di riconoscimento, mediante l'apposizione di un codice identificativo "d'associazione" facilmente individuabile e memorizzabile.

D'altra parte, sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato costituisce violazione rilevante *ex se*, *"senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso la non riconoscibilità, anche ipotetica, dell'autore degli scritti costituisce *"garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico"* (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo *"la valenza della garanzia dell'anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche potenziali, di condizionamenti esterni"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647).

Donde l'illegittimità, anche sotto questo ulteriore profilo, della procedura in esame.

2.2. – Quella appena descritta non è stata, tuttavia, l'unica violazione del principio dell'anonimato che si è verificata nella selezione in contestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 18, allegato 2 del D.M. n. 418/2025, la successiva procedura di correzione delle tre prove di esame è stata suddivisa in due parti: *"la valutazione delle prove è rimessa alla Commissione di esame di cui al punto 5 [...]. La somma del punteggio conseguito nelle domande a risposta multipla e nelle domande a risposta con modalità a completamento, determinato dalla predetta Commissione, costituisce il punteggio di esame [...]* **Il Presidente della medesima Commissione provvede al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove, debitamente sottoscritto.**"

Il ricorso a delle Commissioni di correzione, in luogo di un classico correttore ottico, si è resa necessaria per la presenza nelle prove d'esame di domande con risposte "a completamento" che ben potevano dare spazio a più soluzioni corrette (si pensi ad esempio all'utilizzo di sinonimi) e, in secondo luogo, per la tipologia di modulistica utilizzata che prevedeva per i succitati quesiti la scrittura a mano difficilmente "leggibile" da un sistema di correzione automatizzato.

Tale necessario "intervento" dei docenti ha però senz'altro determinato la violazione del principio dell'anonimato della prova, il quale, per l'appunto, non può più essere assicurato quando in luogo di un processo di correzione automatizzato vi è una Commissione che valuta liberamente delle prove sulle quali vi è apposto un chiaro e univoco segno di riconoscimento rappresentato dal codice identificativo

“d’associazione” che ogni studente ha memorizzato.

Ciò emerge chiaramente dai verbali di correzione nei quali, addirittura, si evince che: **la procedura di rilevazione delle risposte, la loro correzione e il successivo abbinamento tra scheda anagrafica e scheda risposte attraverso il codice identificativo sia avvenuta senza controlli, non collegialmente ma ad opera di singoli commissari collegati da casa in remoto in orari diversi e in giorni diversi tra di loro.**

Sia d’esempio, tra i tanti identici, il verbale di correzione della prima prova della Commissione d’esame di fisica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: *“La Commissione, mediante accesso individuale alla piattaforma informatica dedicata (WebApp CINECA) tramite credenziali SPID e/o CIE, ha proceduto nei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 novembre 2025 alla correzione di n. 2086 prove di esame.*

Tutte le operazioni di correzione effettuate dai singoli componenti della Commissione, inclusi i punteggi attribuiti e la relativa associazione ai codici etichetta dei candidati, sono registrate e conservate all’interno della suddetta piattaforma informatica. Tale piattaforma è accessibile al Presidente, ai componenti della Commissione e al CINECA per la gestione tecnica.

Al termine delle attività di correzione, il Presidente, previa verifica delle operazioni compiute dai Commissari, ha provveduto alla validazione delle prove direttamente all’interno della piattaforma informatica”.

Come emerge dall’estratto del verbale, sopra riportato, nonché dagli ulteriori verbali di contenuto identico, deve altresì evidenziarsi che la procedura di correzione e di abbinamento degli elaborati non è stata oggetto di verbalizzazione giornaliera, con puntuale indicazione delle schede corrette e della relativa associazione dei punteggi ai singoli candidati, ma si è invece protratta nell’arco di più giornate, svolgendosi in modo continuativo, ad esempio all’Università di Bari dal 24 fino al 28 novembre u.s. , senza alcun tipo di controllo e verbalizzazioni delle operazioni concretamente eseguite e i relativi esiti.

Pertanto, riassumendo, la procedura di rilevazione delle risposte, la successiva correzione e infine l’abbinamento del punteggio alla relativa scheda anagrafica non è stata effettuata da un sistema automatizzato né collegialmente dai commissari, ma piuttosto da singoli membri di Commissione, collegati da casa, senza:

- la predisposizione di criteri di valutazione vincolanti e uniformi,
- alcun sistema di controllo che impedisse il previo abbinamento della scheda anagrafica alla prova da correggere,
- alcun sistema di controllo che impedisse l’apertura e la ricorrezione della medesima scheda risposta già processata e abbinata all’autore della prova;
- alcun sistema di controllo che controllasse la fase finale di validazione “del lavoro svolto dai singoli commissari” ad opera del presidente di Commissione;
- nessuna ulteriore fase di verifica, ad opera del Cineca e del MUR, volta a controllare la coerenza e correttezza dei voti attribuiti dalle singole Commissioni (o meglio dai singoli commissari);

- nessuna predisposizione a priori di un elenco definito e chiuso di termini da ritenere come sinonimi nella correzione delle risposte a completamento e nessuna verifica successiva sull'uniformità delle valutazioni effettuate dai commissari.

Tale procedura, che peraltro non trova alcun tipo di supporto né nella *lex specialis* né nelle linee guida distribuite dal Cineca, sta alla base non solo della violazione astratta dell'anonimato, ma anche delle consequenziali e numerose incoerenze e difformità di valutazione di risposta da candidato a candidato che vedremo di seguito.

D'altra parte, anche la giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR ha affermato che l'utilizzo di codici identificativi, di cui si è detto al paragrafo precedente, non si sostanzierebbe, da solo, in una lesione del principio di anonimato, dal momento che *“la correzione automatizzata mediante lettura ottica e in sede separata garantisce l'imparzialità della valutazione”* (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2025, n. 16700).

Ne consegue che, come dimostrato poc'anzi, la correzione automatizzata delle domande mediante lettura ottica non è avvenuta, atteso che tutta la fase di verifica degli elaborati è stata quindi affidata a una Commissione d'esame, che ha analizzato fogli risposte contenenti il codice identificativo d'associazione della prova di ciascun candidato. Di conseguenza, la violazione dell'anonimato è evidente e la procedura risulta interamente illegittima. Pertanto, la mancata tutela dell'anonimato ha compromesso non solo la regolarità dell'intera procedura d'esame, rendendo necessario l'annullamento degli atti adottati, ma anche la regolarità dei punteggi attribuiti ai candidati secondo criteri di valutazione ad oggi inesistenti.

3. – Violazione del principio di trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell'allegato 2 al D.M. 418/2025. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

In aggiunta a quanto dedotto nel motivo precedente, deve altresì rilevarsi come l'intera procedura di correzione delle prove risulti illegittima, non esistendo una verbalizzazione delle operazioni di correzione delle singole schede risposta o una matrice ministeriale di risposte corrette.

Parte ricorrente, infatti, ha richiesto al Cineca ed ai singoli atenei - attraverso regolare istanza di accesso agli atti – copia dei propri elaborati corretti, copia delle relative griglie di valutazione e dei criteri di valutazione utilizzati dai commissari nella correzione delle domande a completamento.

Senonché, non sembrerebbe essere stato redatto alcun verbale da cui possano evincersi i lavori effettivamente svolti dalla Commissione nell'ambito della procedura di correzione degli elaborati.

Sarebbe stato, invece, fondamentale che la Commissione avesse evidenza tramite apposito verbale delle operazioni di svolgimento della fase di correzione e dei relativi esiti, potendo solo attraverso tali documenti i candidati risalire alla composizione del proprio punteggio oggi presente nella propria area personale su University.

In altre parole, in assenza della pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette e di un verbale di correzione delle singole schede risposta, il lavoro della Commissione viene sottratto al controllo dei

candidati, violando i principi di trasparenza alle quali una selezione pubblica deve attenersi.

La totale assenza di trasparenza che ha connotato la procedura di valutazione emerge, peraltro, in modo paradigmatico ed inequivocabile da quanto risulta, ad esempio, dal verbale redatto dalla Commissione di Biologia dell'Università degli Studi di Palermo dal quale si evince che, durante le operazioni di correzione, i commissari avevano rilevato come talune risposte fornite dai candidati alle domande a completamento, pur risultando scientificamente corrette, non rientrassero nella rosa dei sinonimi previsti nel menù a tendina predisposto dal CINECA. La Commissione, preso atto di tale evidente incongruenza tra la correttezza sostanziale delle risposte e la rigidità del sistema informatico all'uopo predisposto, aveva provveduto a formulare apposita segnalazione al CINECA, al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco dei sinonimi accettabili e garantire, così, una valutazione conforme ai principi di correttezza scientifica e parità di trattamento.

Nondimeno, come risulta espressamente dal predetto verbale, neppure a seguito dell'aggiornamento dei sinonimi operato dal CINECA la segnalazione della Commissione è stata effettivamente recepita nella fase valutativa, poiché la stessa Commissione è stata, di fatto, costretta ad attenersi rigidamente ed esclusivamente ai sinonimi predeterminati dal sistema informatico, con conseguente esclusione e mancato riconoscimento di risposte scientificamente corrette ma non formalmente ricomprese nell'elenco chiuso predisposto dal CINECA (cfr. screenshot verbale di biologia del secondo appello):

Durante le fasi di correzione, i commissari Prof.ssa Fontana, Prof.ssa Conigliaro, Prof.ssa Raimondo, Prof.ssa Pipitone hanno rilevato che alcune risposte fornite dai candidati, non previste dal menù a tendina, potevano essere considerate "corrette". In questi casi, in accordo con l'intera Commissione, sono state aperte le relative segnalazioni, entro la mattina del giorno martedì 16 dicembre, tramite l'apposito link interno della piattaforma WebApp.

Dopo l'aggiornamento in seno alla piattaforma dei sinonimi accettabili, la Commissione, per la valutazione delle risposte corrette, nonostante il permanere di specifiche perplessità, decide di attenersi strettamente a quanto indicato dal CINECA nei menù a tendina.

Tale circostanza riveste eccezionale gravità sotto il profilo della legittimità amministrativa, poiché dimostra che la Commissione esaminatrice, pur avendo rilevato l'esistenza di risposte corrette non contemplate dal sistema informatico e pur avendo formalmente segnalato tale criticità, non ha potuto esercitare alcuna effettiva autonomia valutativa, risultando vincolata in modo meccanico ed acritico alle determinazioni di un sistema informatico centralizzato, sottratto ad ogni forma di controllo, trasparenza e sindacabilità.

Il punteggio attribuito dai commissari è pertanto aleatorio, privo di controllo e potenzialmente frutto, oltre che di valutazioni errate, anche di manomissioni rese possibili dalla violazione dell'anonimato della prova.

D'altra parte, che la fase di correzione delle prove sia avvenuta in assenza di qualsivoglia verbalizzazione è confermato dal verbale di correzione della Commissione d'esame dell'Università di Bari "Aldo Moro" dal quale si evince soltanto che la fase di correzione si è protratta per più giorni, non essendovi il benché minimo

riferimento alle prove dei candidati e ai punteggi alle stesse attribuiti.

Com'è noto, del resto, la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario a presidio della trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto reca la **descrizione degli accadimenti constatati e consente la verifica della regolarità delle operazioni svolte**. L'importanza di tale attività certificativa è rimarcata dal **regime di fidejacentia** che presidia la valenza dimostrativa dell'atto in questione (ex multis, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270).

Di qui, l'illegittimità della selezione per cui è causa sotto tale profilo.

4. – Illegittimità del d.m. 418/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025; violazione del d.lgs. n. 71/2025; violazione della legge n. 264/1999. Violazione degli artt. 3 e 34 Cost. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà dell'azione amministrativa.

Come già evidenziato in premessa, la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia trae origine dalla L.D. 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema di ammissione, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost., nel rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025, che ha introdotto il nuovo modello basato sul cd. "semestre filtro", concepito come strumento di selezione fondata sul merito e sulle reali capacità dimostrate dagli studenti attraverso la frequenza e il rendimento universitario, con l'obiettivo dichiarato di ampliare le opportunità di accesso e, al contempo, garantire standard qualitativi elevati e un incremento del numero di medici formati. Il legislatore delegante ha, tuttavia, previsto criteri direttivi precisi, imponendo, con particolare riferimento all'offerta formativa del semestre filtro, l'individuazione di discipline qualificanti comuni e, soprattutto, la predisposizione di programmi uniformi e coordinati, mediante armonizzazione dei piani di studio e definizione di syllabus nazionali, così da garantire condizioni sostanzialmente paritarie tra studenti provenienti da Atenei diversi. Ebbene, tali finalità e criteri direttivi risultano radicalmente disattesi dalla disciplina di dettaglio contenuta nel D.M. n. 418/2025, che ha strutturato il semestre filtro in modo irragionevole, sproporzionato e, di fatto, incompatibile con la stessa ratio della riforma.

In particolare, la previsione di tre prove d'esame, ciascuna composta da 31 domande (di cui 16 a completamento), da sostenersi in un'unica giornata, con soli 45 minuti per materia e una pausa di appena 15 minuti tra una prova e l'altra, ha imposto agli studenti un carico valutativo eccessivo e disfunzionale, tale da trasformare la selezione in una mera prova di resistenza allo stress, anziché in un accertamento attendibile della preparazione e delle competenze acquisite.

L'irragionevolezza della scelta appare ancor più evidente se rapportata all'ampiezza dei syllabus nazionali, che contemplan per ciascuna disciplina una pluralità di unità didattiche e contenuti estremamente vasti. A fronte di tali programmi, l'Amministrazione avrebbe dovuto predisporre prove realisticamente sostenibili, mediante una più equilibrata distribuzione temporale degli esami o, quantomeno, mediante la riduzione del

numero di quesiti somministrati.

Parimenti incongrua si è rivelata la durata effettiva del semestre filtro, che si è sviluppata in un arco temporale estremamente ristretto (circa sei settimane), oggettivamente insufficiente a garantire una completa e uniforme trattazione dei programmi. Ne è derivata una situazione di evidente disomogeneità: numerosi Atenei non sono riusciti a svolgere integralmente le unità didattiche previste, con conseguente trattazione parziale e differenziata degli argomenti sul territorio nazionale.

A ciò si aggiunga un ulteriore profilo di grave illegittimità: le prove d'esame sono state predisposte in sede centrale da una Commissione nominata dal MUR, sulla base dei syllabus, senza alcun effettivo coinvolgimento degli Atenei che hanno concretamente erogato la didattica. In tal modo si è determinata una evidente scissione tra insegnamento e verifica, con la conseguenza che studenti formati secondo percorsi di fatto differenti sono stati sottoposti alle medesime prove e inseriti in un'unica graduatoria nazionale, pur non avendo ricevuto un insegnamento uniforme.

Il D.M. n. 418/2025, pertanto, ha introdotto un sistema che non garantisce condizioni di parità sostanziale, ponendosi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con il diritto allo studio tutelato dall'art. 34 Cost., poiché la selezione non risulta realmente fondata sul merito, ma su meccanismi irragionevoli e aleatori, che hanno determinato un'esclusione di massa non giustificata.

Tale fallimento applicativo trova riscontro negli esiti delle sessioni di esame del 20 novembre e del 10 dicembre 2025, dalle quali è emerso un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili: solo 7.188 studenti, su circa 55.000 partecipanti, hanno conseguito i requisiti necessari per l'inserimento utile in graduatoria.

La stessa Amministrazione ha implicitamente riconosciuto l'inadeguatezza del sistema, intervenendo ex post con il D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, con cui – “ravvisata la necessità di assicurare la copertura di tutti i posti disponibili” – ha modificato i criteri di accesso al secondo semestre, ammettendo anche candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte le materie. Tale intervento, adottato a selezione conclusa, dimostra in modo inequivoco la contraddittorietà e l'irragionevolezza dell'impianto regolatorio delineato dal D.M. n. 418/2025, nonché la sua incapacità di realizzare gli obiettivi dichiarati dal legislatore.

Ne consegue che il semestre filtro, per come concretamente disciplinato, si è tradotto in una restrizione ingiustificata del diritto allo studio e in una violazione dei principi fondamentali in materia di accesso programmato, in aperto contrasto con la legge delega n. 26/2025, con il d.lgs. n. 71/2025, con la l. n. 264/1999 e con gli artt. 3 e 34 Cost., integrando altresì eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, arbitrarietà e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

5. – Sulla difformità didattica e sull'incompatibilità strutturale del semestre filtro con il modello della graduatoria unica nazionale. Illegittimità del d.m. 418/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025; violazione del d.lgs. n. 71/2025; violazione della legge n. 264/1999. Violazione degli artt. 3 e 34 Cost. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà dell'azione

amministrativa.

Nella prospettiva della legge delega n. 26/2025, come detto, il semestre filtro avrebbe dovuto essere strutturato dall'Amministrazione in maniera tale da costituire una procedura selettiva basata sul principio meritocratico, nella quale gli studenti avrebbero dovuto prendere parte, soprattutto in vista della prova finale, alle medesime condizioni di preparazione.

È proprio a tal fine che nei principi e criteri direttivi della delega si fa riferimento all'individuazione di *“discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi, **garantendo programmi uniformi e coordinati**”.*

Solo attraverso l'uniformità degli insegnamenti e il relativo coordinamento, infatti, si consente a tutti gli studenti di essere in possesso delle medesime conoscenze al termine delle lezioni e, pertanto, di sostenere i tre esami finali in condizioni di uguaglianza sostanziale, per essere collocati poi in una graduatoria unica nazionale.

Ciò vale tanto più nel caso di specie in cui la selezione viene bandita su base nazionale con inserimento dei candidati idonei in una graduatoria di merito nazionale e la prova somministrata agli stessi consiste in un test che saggia la conoscenza di insegnamenti che vengono impartiti durante le lezioni universitarie.

In un simile scenario, l'uniformità didattica tra i vari Atenei, sia per gli argomenti trattati sia per la metodologia di insegnamento è un elemento imprescindibile, poiché l'unico in grado di garantire l'erogazione della medesima formazione e, quindi, la partecipazione dei candidati alle prove alle medesime condizioni.

5.1. – Il D.M. n. 418/2025, in aperta violazione dei criteri direttivi fissati nella legge delega, ripresi poi dal d.lgs. 71/2025, ha illegittimamente introdotto un modello selettivo che invece non assicura affatto le medesime condizioni di preparazione.

L'Amministrazione, invero, nell'adottare la disciplina di dettaglio della riforma in questione, non ha previsto nessuna linea guida in merito all'erogazione dell'insegnamento delle materie né, tantomeno, ha previsto strumenti di coordinamento e di controllo ministeriale, per assicurare agli studenti una didattica uniforme.

La gestione della didattica del semestre filtro è stata lasciata alla totale discrezionalità delle singole Università, le quali hanno liberamente agito sia per quanto riguarda l'organizzazione delle lezioni e le relative modalità di erogazione, sia per le tempistiche del loro svolgimento.

Ciò ha determinato una profonda **disomogeneità nella preparazione** degli studenti, in violazione del principio di parità di trattamento e con lesione del diritto a una formazione uniforme.

Una totale eterogeneità si è registrata anche per quanto riguarda le modalità di erogazione delle lezioni, sicché l'insegnamento delle medesime materie, pur a fronte di syllabus formalmente identici, è avvenuto secondo modalità differenti da Ateneo ad Ateneo.

In alcuni Atenei (come Palermo e Catania), ad esempio, la didattica è stata erogata **esclusivamente online**, in

altri (come Roma La Sapienza, Napoli Federico II, Udine) **soltanto in presenza** o in modalità **mista**, mentre in altri ancora (in particolare presso gli Atenei siciliani) alcuni docenti, anziché svolgere lezioni online in diretta, hanno messo a disposizione degli studenti **videolezioni registrate risalenti al periodo emergenziale del Covid**.

Tale assoluta varietà ha, naturalmente, avuto inevitabili ricadute sia sul livello di approfondimento degli argomenti trattati sia sull'effettivo grado di apprendimento raggiunto dagli studenti.

Il D.M. 418 cit., pertanto, è illegittimo poiché pone gli studenti in condizioni oggettivamente diverse al momento della prova selettiva, violando apertamente l'obiettivo della riforma per cui è causa.

Ma non basta.

5.2. – La difformità didattica che ha (illegittimamente) caratterizzato il semestre filtro rende il concorso in questione assolutamente incompatibile con la sua natura di procedura selettiva nazionale fondata su una graduatoria unica.

Non essendoci stata, infatti, uniformità didattica tra i vari Atenei, né per gli argomenti trattati né per metodologia di insegnamento, la graduatoria nazionale stilata all'esito delle prove del semestre filtro, anziché costituire uno strumento di eguaglianza, si è tradotta in un fattore moltiplicativo delle discriminazioni, ponendo nel nulla il principio meritocratico che è alla base della riforma adottata dal legislatore.

Di qui, un ulteriore profilo di illegittimità della selezione per cui è causa.

6. – *Illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025. Illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.*

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 415/2025 è illegittima anche per un ulteriore motivo: all'art. 8 infatti si esclude dall'applicazione della riforma le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese. Tale previsione è viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.). La legge delega n. 26/2025, infatti, non autorizzava in alcun modo il Governo a operare una simile differenziazione, ma mirava a una revisione organica e unitaria del sistema di accesso.

Invece, per effetto di tali previsioni nel corrente a.a. 2025/2026 **vi è la coesistenza di tre differenti modelli di accesso: (i) il semestre filtro per i corsi in lingua italiana presso le università statali; (ii) il tradizionale test di ingresso per le università non statali; (iii) il test IMAT per i corsi in lingua inglese.**

Ebbene, una simile tripartizione è del tutto illegittima, **non essendoci nella legge delega n. 26/2025 una qualsivoglia previsione in tal senso.**

La legge delega, invero, non autorizza affatto un'applicazione differenziata della riforma in funzione della natura dell'Ateneo o della lingua del corso di laurea né, del resto, avrebbe potuto farlo, avendo la stessa il primario obiettivo di adottare una riforma unitaria, funzionale soprattutto al "potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici" e, quindi, al soddisfacimento del fabbisogno di personale sanitario individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A fronte di ciò e del fatto che il fabbisogno del SSN viene colmato **anche attraverso l'offerta formativa**

delle Università non statali legalmente riconosciute, la quale è espressamente inclusa nei decreti ministeriali di quantificazione dei posti, non avrebbe avuto alcun senso escludere tali enti dalla riforma.

Sul punto, invero, si consideri che con riguardo ai posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026, nel D.M. 600 del 7 agosto 2025 su un totale di 20.864 posti banditi (a fronte di un fabbisogno di medici stimato in 20.247 unità) **ben 4.004 posti provengono dalle Università private**. Tale numero di posti, a ben vedere, è proprio quello che consente all'offerta formativa di eguagliare il fabbisogno di professionalità.

Posto allora che l'offerta formativa delle università private così come quella dei corsi in lingua inglese concorre, al pari di quella degli Atenei statali, al soddisfacimento del fabbisogno del SSN e posto che tutti i suddetti percorsi formativi conducono al conseguimento del medesimo titolo accademico e della medesima abilitazione professionale, tali enti devono tutti **sottostare alle medesime modalità di accesso di quelle statali.**

Ragionando diversamente (come ha fatto il legislatore delegato prima e l'Amministrazione poi), si dovrebbe ritenere che i medici formati presso le università non statali non rilevino ai fini della programmazione sanitaria nazionale, con evidente compromissione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto allo studio. Il che non può certamente ammettersi.

Ne consegue che il legislatore delegato ha adottato un sistema che, oltre a essere illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., è anche del tutto irragionevole, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra studenti che aspirano alla medesima qualifica professionale, fondata esclusivamente sulla natura pubblica o privata dell'Ateneo o sulla lingua di erogazione del corso.

Né, d'altra parte, l'illogicità della scelta del legislatore delegato può essere superata sulla base delle argomentazioni addotte nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 71/2025.

In tale atto, invero, è riportato espressamente che *“l'esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste dalla normativa vigente, discende da una **ragione pratica**, ovvero dal fatto che **talune di tali università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso**”*.

Di analogo tenore è l'argomentazione relativa ai corsi di lingua inglese, rispetto ai quali è evidenziato che l'esclusione dei corsi in lingua inglese sarebbe giustificata dalla necessità di *“preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico”*.

Ora, tali considerazioni di carattere “pratico” non possono certamente giustificare né l'adozione di misure non previste dalla legge delega né, tantomeno, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La verità è che non sussistono ragioni oggettive, né sul piano sistematico né su quello funzionale, che possano legittimare la differenziazione delle modalità di accesso a corsi di laurea che conducono al

medesimo titolo professionale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione dei richiamati parametri costituzionali, per violazione della legge delega n. 26/2025 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025.

Alla luce delle considerazioni già indicate si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopraesposte, previa sospensione, voglia sollevare le stesse dinanzi la Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, la legge delega n. 26/2025 e gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità costituzionale.

7. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264; violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti.

In aggiunta a quanto sin qui dedotto occorre segnalare che anche quest'anno, in sede di programmazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in questione, l'Amministrazione non ha condotto l'istruttoria prevista dalla legge, diretta a quantificare il reale potenziale formativo che può essere messo a disposizione dalle Università italiane.

Più nel dettaglio, il numero dei posti banditi dal Ministero nell'ambito della programmazione degli accessi al corso di laurea in esame si rivela frutto di un'istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 264/1999, la determinazione del numero di posti, infatti, deve basarsi su una puntuale valutazione della capacità formativa potenziale del sistema universitario (disponibilità di aule, laboratori, personale docente, ecc.).

Senonchè, i singoli Atenei che hanno l'obbligo di individuare annualmente la propria capacità ricettiva in esito ad una puntuale ricognizione istruttoria da svolgersi sulla base dei parametri appositamente indicati dal Legislatore, non hanno mai quantificato correttamente il reale potenziale formativo che può essere messo a disposizione dalle Università, in palese violazione della normativa.

Tale doglianza è sempre stata portata all'attenzione di codesto Ecc.mo Giudice, evidenziando come il difetto di istruttoria in questione fosse confermato dall'incremento repentino di posti che si verifica anno dopo anno, senza che nel frattempo sia intervenuta alcuna modifica "strutturale" del sistema universitario in grado di giustificare tale considerevole incremento.

Per ciò che riguarda lo specifico a.a. 2025/2026 per cui è causa vi è, oltre a quello appena esposto, un ulteriore elemento che prova definitivamente la totale assenza dell'istruttoria richiesta dalla legge in punto di determinazione della capacità formativa degli Atenei.

La scelta di consentire l'accesso libero e indiscriminato al primo semestre a una platea di oltre 64.000 studenti dimostra, in modo inconfutabile, che la capacità ricettiva reale degli atenei è enormemente superiore

a quella dichiarata per i semestri successivi.

Il disallineamento tra la capacità di accoglienza dimostrata dalle Università durante il semestre filtro e l'inferiore numero di posti formalmente dichiarato per l'offerta formativa del secondo semestre costituisce prova evidente dell'assenza di una ricognizione effettiva e puntuale delle risorse disponibili da parte dell'Amministrazione.

Il tema che da anni ormai si sottopone all'esame di codesto Ecc.mo giudice Amministrativo, in effetti, è legato proprio all'assenza di elementi che consentano di dimostrare la coerenza tra il numero di posti a bando e la reale offerta formativa degli Atenei.

I numeri dei posti messi a bando cambiano di anno in anno in modo repentino e le Università hanno nei fatti dimostrato – dati alla mano – di poter ampliare la propria capacità formativa, ma, ed è questo il punto, non si riesce mai a capire perché si arrivi ad un determinato numero e non ad un altro.

Anche sotto questo profilo, pertanto, i provvedimenti impugnati sono meritevoli di annullamento.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* è comprovato dalle considerazioni che precedono.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 avranno inizio nel mese di marzo.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Per il primo anno di corso, infatti, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, l'Ateneo resistente ha dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dallo stesso dichiarata in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché l'immatricolazione di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti alle Amministrazioni resistenti con la quale ha richiesto i seguenti documenti:

1. Copia dei verbali d'aula dell'odierna parte istante redatti durante la prova tenutasi il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025 presso l'Università indicata come prima scelta;
2. Copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice presso l'Università indicata come prima scelta con riguardo alle prove della parte istante;
3. Copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell'odierna parte istante sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento;
4. Copia dei verbali e/o documenti attestanti l'adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l'elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale e trasmessi all'Università indicata come prima scelta;
5. Per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati.
6. Copia del questionario/fogli domande per le prove del 20 novembre e del 10 dicembre assegnati all'odierna parte istante con griglia di valutazione.

L'istanza è rimasta attualmente priva di riscontro, dunque si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare l'istanza e di fornire i documenti utili in esame.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare**, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025 e per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.;

- **in via istruttoria**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via istruttoria**: ordini a parte resistente l'esibizione dei documenti richieste rispettivamente formulate con regolare istanza di accesso agli atti;
- **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;
- **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:
 - (i) in via principale, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;
 - (ii) in via subordinata, disponga l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 18 febbraio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata